

Area Politiche Europee e Internazionali, Competitività, Centro Studi

PB.fb

Prot. n. 375

Roma, 22 marzo 2022

Sedi regionali e provinciali di Confagricoltura

Federazione Nazionale di Prodotto allevamenti avicoli

Oggetto: piano controllo salmonella

In allegato trasmettiamo il nuovo Piano Nazionale Controllo Salmonelle emanato dal MinSalute

Rimandano ad una attenta lettura del disposto e sottolineando l'importanza di darne la massima diffusione, in quanto il rispetto del Piano è obbligatorio e diverse procedure devono essere organizzate in autocontrollo dal titolare dell'allevamento - di seguito ne evidenziamo i principali aspetti:

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Lo scopo del piano è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo delle salmonelle a livello di produzione primaria, ai fini della riduzione della prevalenza e del pericolo per la sanità pubblica.

Il PNCS è obbligatorio, su tutto il territorio nazionale, per i gruppi degli allevamenti avicoli a carattere commerciale delle seguenti specie e orientamenti produttivi:

- riproduttori Gallus gallus;
- ovaiole Gallus gallus;
- polli da carne Gallus gallus;
- tacchini da riproduzione Meleagris gallopavo;
- tacchini da ingrasso Meleagris gallopavo.

È il responsabile dell'allevamento che redige Piano di autocontrollo descrivendo, in modo sintetico e chiaro, la propria realtà aziendale.

Le attività di controllo del PNCS sono finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica che deve rispettare le seguenti percentuali:

- 1% o meno per i gruppi di riproduttori e di polli da carne Gallus gallus e per i tacchini da riproduzione e da ingrasso;

Area Politiche Europee e Internazionali, Competitività, Centro Studi

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

tel.: +39 06 68.52.223 - 434 fax: +39 06 68.80.151

e-mail: polcom@confagricoltura.it - vegetali@confagricoltura.it

sito web: www.confagricoltura.it

- 2 % o meno per i gruppi di ovaiole in deposizione.

Gli allevamenti con capacità strutturale uguale o superiore ai 250 capi devono applicare il piano integralmente. Sono esentati dall'obbligo di applicazione del PNCS solo gli allevamenti familiari,

Gli allevamenti con capacità strutturale inferiore a 250 capi che movimentano gli avicoli ed effettuano attività commerciale, possono applicare un PdAA semplificato, ovvero adeguato alla realtà aziendale.

Programmazione campionamenti ufficiali - I campioni ufficiali sono prelevati dal Sistema Veterinario e sono esaminati presso il laboratorio dell'IZS competente per territorio. Il campionamento ufficiale è effettuato in tutti i gruppi di riproduttori e in una selezione di gruppi di ovaiole, polli da carne e tacchini da ingrasso.

Per quanto riguarda le tipologie di prelievi riguardano esse riguardano:

1. Campioni di sovrascarpe
2. Campione di polvere/ materiale fecale;
3. I tamponi di tessuto, con superficie totale di almeno 900 cm²;
4. Campionamento per valutazione efficacia pulizia e disinfezione nel campionamento devono essere incluse superfici o parti strutturali, mangiatoie e ventilatori e avendo cura di indicare nel verbale di prelevamento il luogo di prelievo.
5. Campione per la ricerca di inibenti. È costituito dalle carcasse di almeno 5 animali per gruppo.
6. Campionamento di mangime

IN CASO DI POSITIVITA'

Nel caso emergessero positività per S. Enteritidis e/o S. Typhimurium inclusa la sua variante monofasica e riscontro di S. Infantis:

- Le aziende sono sottoposte immediatamente a vincolo sanitario dal SV. I capi vengono abbattuti e poi distrutti;
- L'invio al macello dei capi coinvolti è effettuato in vincolo sanitario e la macellazione degli animali è disposta dal SV alla fine della giornata di macellazione,
- Presso lo stabilimento di macellazione sono applicate le misure previste dal Regolamento 1086/2011/UE
- Le uova prodotte da gruppi positivi a S. Enteritidis o S. Typhimurium inclusa la sua variante monofasica non sono destinabili alla cova. Negli incubatoi le uova di gruppi risultati positivi a S. Enteritidis e/o Typhimurium inclusa la sua variante monofasica - devono essere distrutte,

Area Politiche Europee e Internazionali, Competitività, Centro Studi

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

tel.: +39 06 68.52.223 - 434 fax: +39 06 68.80.151

e-mail: polcom@confagricoltura.it - vegetali@confagricoltura.it

sito web: www.confagricoltura.it

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA – E' eseguita dai SV con la collaborazione dell'OSA e del veterinario aziendale. Il modello/i da utilizzare è/sono disponibile/i sul sito www.vetinfo.it.

AZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ – In caso del riscontro di non conformità (in azienda) al Piano Nazionale Controllo Salmonella, sarà cura dell'Autorità competente intervenire per assicurare, anche ai sensi del Reg. UE 2017/625, che l'OSA ponga rimedio alla situazione.

INDENNIZZI – Sono regolati dai seguenti decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 2 giugno 1988 n. 218: • D.M. 11/11/2011 per le ovaiole Gallus gallus • D.M. 04/02/2013 e successive modificazioni concernente le condizioni e modalità di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteridis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis, nei riproduttori della specie Gallus Gallus • D.M. 04/02/2013 per i tacchini da riproduzione riconoscono ai proprietari dei capi abbattuti un indennizzo calcolato secondo i modi e i limiti stabiliti dall'art. 2 comma 4 della Legge 2 giugno 1988 n. 218. Ai proprietari dei capi abbattuti ai sensi della Legge 2 giugno 1988 n. 218 è concessa una indennità pari al 100%del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto 20 luglio 1989 n. 298. Ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Legge 2 giugno 1988 n. 218 qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario è concessa una indennità pari all' 80% del valore attribuito in sede di stesura di verbale di distruzione. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità pari al 100%del valore di mercato viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 2 giugno 1988 n. 218 le Regioni provvedono direttamente entro 60 giorni dall'abbattimento a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si inviano

Cordiali saluti



Vincenzo Lenucci
Direttore

Allegato